



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE

**BANDO DI CONCORSO
11 ISPETTORI SUPERIORI 31.12.2004**

IL CAPO DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

VISTO, per quanto riguarda il relativo periodo di vigenza, il R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997, ed in particolare l'articolo 103 sulla sospensione dallo stipendio o paga da uno a trenta giorni;

VISTO il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 ed in particolare l'articolo 93 sulla sospensione cautelare, nonché, in riferimento al periodo successivo all'entrata in vigore della legge 6 febbraio 2004, n. 36, gli articoli 78 e seguenti, sulle sanzioni disciplinari;

VISTA la legge 10 aprile 1991, n. 125, recante azioni positive per la realizzazione della parità uomo-donna nel lavoro;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo e non dirigente del Corpo forestale dello Stato, ed in particolare l'articolo 21, comma 1, lett. "b", ai sensi del quale l'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue nel limite del 50% dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno mediante concorso, per titoli di servizio ed esami, riservato al personale che alla stessa data riveste la qualifica di ispettore capo ed è in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;

VISTO il D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201, contenente il regolamento recante disciplina in materia di ricompense al personale del Corpo forestale dello Stato;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, recante il nuovo testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

VISTO il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 12 maggio 2008, con il quale, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. "b", del citato decreto legislativo 201/95, sono state fissate le modalità di svolgimento del concorso per la nomina ad ispettore superiore;

VISTO il ruolo degli ispettori dal quale risulta al **31 dicembre 2004** un esubero rispetto alla dotazione organica prevista dal citato decreto legislativo 201/95 per la qualifica di ispettore superiore;

VISTO l'articolo 2 del decreto legge 10 settembre 2004, n. 238, che nel prevedere inquadramenti anche in esubero nella qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2001 e 2003, ha comunque fatto salvo il concorso per i posti disponibili al 31 dicembre 2001

nonché i successivi concorsi, destinando al riassorbimento dell'esubero la sola quota del 50% altrimenti destinata alle promozioni per scrutinio;

PRESO ATTO che nell'anno 2004 sono cessati dal servizio n. 22 ispettori superiori;

RITENUTO quindi possibile bandire un concorso per titoli di servizio ed esami a n. 11 posti di ispettore superiore, pari al cinquanta per cento dei posti resisi disponibili nel 2004;

ACQUISITO il parere delle organizzazioni sindacali del personale del Corpo forestale dello Stato;

D E C R E T A

Art. 1

Concorso per titoli di servizio ed esami

1. In applicazione dell'articolo 21 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201, è indetto un concorso per titoli di servizio ed esami a n. 11 posti, pari al 50% dei posti resisi disponibili dal 1° gennaio al 31 dicembre 2004, per la nomina ad ispettore superiore del Corpo forestale dello Stato.

Art. 2

Requisiti di partecipazione

1. Può partecipare al concorso il personale del Corpo forestale dello Stato che:

- a) al 31 dicembre 2004 riveste la qualifica di ispettore capo e permane in servizio nel ruolo degli ispettori sino alla conclusione delle prove concorsuali;
- b) al 31 dicembre 2004 possiede un diploma di istituto di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione a corsi per il conseguimento del diploma universitario;
- c) non ha riportato nel biennio 2003-2004 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione di un quinto o un decimo dello stipendio mensile aventi durata, rispettivamente, di uno o due mesi di cui all'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni di cui all'articolo 103 del R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997;
- d) non ha conseguito nel triennio 2002-2004, un giudizio complessivo inferiore a "buono con punti otto";
- e) non risulta, in applicazione dell'articolo 93 del D.P.R. 3/1957, sospeso cautelamente dal servizio.

2. L'esclusione dal concorso, per difetto anche di uno solo dei requisiti di partecipazione di cui al comma 1, può avvenire in qualsiasi momento ed è disposta con decreto del Capo del Corpo.

Art. 3

Domande di partecipazione

1. Le domande di partecipazione al concorso sono redatte in carta semplice utilizzando, anche in copia fotostatica, l'apposito modello (allegato "A" al presente decreto del quale costituisce parte integrante), disponibile presso l'Ispettorato generale, la Scuola del Corpo di Cittaducale (RI) e Sabaudia (LT), i Comandi regionali e provinciali, i Coordinamenti distrettuali e territoriali per l'ambiente, gli Uffici territoriali per la biodiversità e le Stazioni del Corpo e devono essere dirette all'Ispettorato generale del Corpo forestale dello Stato — Divisione 13 — via Carducci n. 5 — 00187 Roma, cui pervengono per il tramite dei Comandi regionali, della Scuola di Cittaducale o della Divisione 11, a seconda della competenza per appartenenza del candidato.

2. La domanda deve essere presentata dal candidato entro il termine perentorio di **giorni trenta (30)**, decorrenti dalla pubblicazione del presente decreto sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato. L'ufficio ricevente attesterà la data dell'avvenuta presentazione sulla domanda stessa oltre che sulla ricevuta da rilasciare al candidato e la proseguirà per la via gerarchica. Il candidato la cui domanda di partecipazione risulti prodotta fuori termine verrà escluso dal concorso.

3. Nella domanda di partecipazione, datata e sottoscritta dal candidato, il medesimo dichiara:

- a) la qualifica, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e il numero di matricola;
- b) l'ufficio presso il quale presta servizio;
- c) di rivestire la qualifica di ispettore capo già al 31 dicembre 2004;
- d) il diploma posseduto, con l'indicazione dell'istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento;
- e) di non aver riportato nel biennio 2003-2004 sanzioni disciplinari più gravi della riduzione di un quinto o un decimo dello stipendio mensile aventi durata, rispettivamente, di uno o due mesi di cui all'articolo 80 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 o della sospensione dallo stipendio superiore a sei giorni di cui all'articolo 103 del R.D. 3 ottobre 1929, n. 1997;
- f) i giudizi complessivi conseguiti nel triennio 2002-2004.

4. Il candidato nella domanda deve inoltre indicare i titoli di servizio previsti dal successivo articolo 5 di cui intende avvalersi ed allegare alla stessa, in originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, quelli non in possesso dell'Amministrazione.

5. Il candidato deve altresì allegare alla domanda, in originale o copia autenticata ai sensi del citato articolo 18, il titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, qualora non consegnato in precedenza all'Amministrazione.

6. In luogo del singolo titolo di servizio o di studio originale o della relativa copia autenticata è possibile allegare documentazione sostitutiva predisposta ai sensi e con le modalità dello stesso D.P.R. 445/2000.

Art. 4

Prova scritta

1. La prova di esame del concorso è costituita da un'unica prova scritta consistente nella soluzione, in tempo predeterminato, di un questionario articolato su sessanta (60) domande con risposta a scelta multipla vertenti su diritto dell'ambiente, diritto penale, diritto processuale penale, con particolare riferimento alle norme concernenti l'attività di polizia giudiziaria, legislazione di pubblica sicurezza, attribuzioni del Corpo forestale dello Stato, ordinamento del Corpo forestale dello Stato.

2. Nell'allegato "B" al presente decreto sono elencati i testi che, unitamente alla vigente normativa, fungono da riferimento per la commissione esaminatrice ai fini della valutazione della correttezza delle domande del questionario vertenti sulle materie oggetto dei testi stessi.

3. La durata della prova scritta, stabilita dalla commissione esaminatrice, non può essere inferiore a quarantacinque minuti.

4. La prova scritta si intende superata se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 21/30.

5. Sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato, o relativo supplemento, verrà comunicata la sede, la data e l'ora in cui i candidati dovranno presentarsi per sostenere la prova scritta. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e pertanto i candidati che non hanno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza nessun ulteriore avviso.

6. L'assenza alla suddetta prova scritta comporta l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa.

7. Per avere accesso all'aula dell'esame i candidati ammessi a sostenere la prova dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento, in corso di validità.

8. I candidati che si trovano in malattia dovranno inoltre presentare alla commissione esaminatrice apposito certificato medico attestante l'incondizionata idoneità a sostenere la prova.

Art. 5

Valutazione dei titoli di servizio

1. Le categorie dei titoli di servizio, che devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 2004, ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria sono stabiliti come segue:

a) note informative e relative classifiche complessive per il triennio 2002-2004: fino a punti 3;

b) fino a punti 1 per le seguenti ricompense di cui al D.P.R. 27 maggio 1999, n. 201: ricompense al merito civile, al valor civile e al valor militare, encomio solenne del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, encomio e lode del capo del Corpo forestale dello Stato;

c) anzianità nella qualifica di ispettore capo: punti 0,1 per ciascun anno. La frazione pari o superiore a sei mesi si valuta con punti 0,05.

2. Nell'ambito delle suddette categorie e dei relativi punteggi massimi la commissione esaminatrice determina i criteri per la valutazione dei titoli e l'attribuzione dei punteggi.

3. Per i soli candidati che superino la prova scritta l'Amministrazione invia alla commissione esaminatrice le domande di partecipazione con i titoli di servizio allegati da ciascun candidato o in possesso dell'Amministrazione, semprechè elencati nella domanda di partecipazione.

Art. 6

Approvazione della graduatoria del concorso e promozione ad ispettore superiore

1. Il punteggio complessivo è dato dalla somma del punteggio riportato nella prova scritta e del punteggio attribuito ai titoli ammessi a valutazione. La graduatoria del concorso, relativa ai soli candidati che hanno superato la prova scritta, viene formata sulla base del punteggio complessivo attribuito dalla commissione esaminatrice e, a parità di punteggio complessivo, dell'ordine di ruolo al 31 dicembre 2004.

2. Con decreto del Capo del Corpo, riconosciuta la regolarità del procedimento, è approvata la graduatoria del concorso e sono promossi alla qualifica di ispettore superiore, con decorrenza dal 1° gennaio 2005, i candidati utilmente collocati in graduatoria con riferimento al numero dei posti disponibili per il concorso.

3. Il decreto di cui al comma 2 è pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e dalla data della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale del Corpo forestale dello Stato e sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente.

Roma, 16 OTT. 2009

IL CAPO
DEL CORPO FORESTALE DELLO STATO

Cesare Patrone

